



**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 50

IN DATA 04/08/2016

OGGETTO: Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott. Pasquale Pizzuto

Il Direttore del Servizio

Dott. Michele Colitti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Visto: Il Sub Commissario Ad Acta

Dott. Gerardo di Martino



**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 50

IN DATA 04/08/2016

OGGETTO: Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

PREMESSO che, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente *pro-tempore* della Regione Molise, dott. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l'incarico prioritario di adottare, sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i programmi operativi per gli anni 2013 – 2015 (ai sensi dell'art.15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n.135) e di procedere alla loro attuazione;

VISTA la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario:

VISTO il Regolamento (CE) 999 del 22 maggio 2001 che detta disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTA la Decisione della Commissione del 13 febbraio 2003 che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

VISTO il Regolamento (CE) n. 21 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

VISTO il D.M. del 17 dicembre 2004 Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili;

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014: Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

VISTO il DM 25 novembre 2015 Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale;

CONSIDERATO che la stesura di tale Piano è stata realizzata e condivisa all'interno di un gruppo tecnico composto dai rappresentanti della Regione, della ASREM, dell'IZS Abruzzo e Molise e dell'Associazione Regionale Allevatori.

in virtù dei poteri conferiti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2015

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di adottare l'allegato Piano per il controllo e l'eradicazione della scrapie classica negli ovini, sfruttando la selezione genetica degli animali;
- di individuare nel Dipartimento Unico di Prevenzione dell'ASReM – U.O.C. di Sanità Animale la struttura territoriale competente per organizzare e rendicontare l'attività del Piano di selezione Genetica;
- di affidare le analisi dei campioni raccolti nell'ambito delle attività previste dal Piano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo quale organo tecnico accreditato a svolgere le prove ufficiali;
- di dare mandato al Servizio Regionale di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare di adottare eventuali provvedimenti tecnico-amministrativi che dovessero rendersi necessari per il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di cui all'oggetto, sentita la Direzione Generale per la Salute;
- di disporre che tale Piano sia suscettibile di revisione ed aggiornamento in funzione delle modifiche normative e dell'evoluzione del quadro epidemiologico;
- di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale;
- di trasmettere il presente decreto: al Ministero per la Salute, al Dipartimento Unico di Prevenzione dell'ASReM, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise 'G. Caporale' di Teramo ed all'Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Molise.

Il presente decreto, composto da n. 3 pagine e n. 1 allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

Paolo di Laura Frattura



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

MISURE DI PREVENZIONE SU BASE GENETICA PER L'ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE OVINA CLASSICA

1. PREMESSA

Il piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per l'eradicazione della scrapie classica prevede un programma di prevenzione obbligatorio predisposto e attuato dalle autorità regionali competenti, conformemente alle modalità operative, esteso a tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica.

Il piano vuole migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina nazionale tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Si basa sulla genotipizzazione della linea maschile, con conseguente selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e la loro disseminazione regolamentata.

2. OBIETTIVI

Obiettivo generale del piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle scrapie classica nella popolazione ovina al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione delle scrapie classica degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.
- d) concorrere alla qualifica delle razze autoctone
- e) valorizzare e qualificare le produzioni ovine negli scambi commerciali attraverso la certificazione sanitaria riferita al controllo delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST).

L'obiettivo generale del piano viene realizzato attraverso:

- a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e disseminazione dei riproduttori resistenti;
- b) la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
- c) l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) azienda o allevamento: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;

- b) aziende di elevato merito genetico: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici;
- c) aziende commerciali: tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
- d) libro genealogico: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
- e) registro anagrafico: registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 30 del 1991, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;
- f) razze ovine a rischio: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, riconosciute dal registro anagrafico;
- g) analisi genetiche di genotipizzazione: analisi effettuata da laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla scrapie classica;
- h) allele: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del DM del 25.11.2015;
- i) prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente piano eseguito da un medico veterinario della ASREM competente per territorio. Nelle aziende di elevato merito genetico, è considerato prelievo ufficiale il prelievo di sangue effettuato per il medesimo fine da un medico veterinario o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, effettuato da personale tecnico all'uopo formato appartenente alle associazioni di categoria degli allevatori;
- j) genotipo della proteina prionica di ovino: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale
- k) riproduttore: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;
- l) animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia: animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN con numero massimo di 9 capi censiti, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o ad allevamenti ricadenti nella stessa tipologia;
- m) gruppi di monta: gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati generalmente da un solo maschio e un numero di femmine (25-50) tale da consentire la loro monta da parte del maschio in un tempo ragionevole. Si tratta di una monta controllata per ottenere nel più breve tempo possibile un notevole numero di soggetti con caratteri di resistenza, di programmare gli accoppiamenti per evitare l'eliminazione immediata (ma non oltre il periodo transitorio) di soggetti che presentano caratteri produttivi da trasmettere alla progenie. Tutte le femmine utilizzate sono identificate registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi.
- n) selezione genetica: utilizzo preferenziale di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;
- o) Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG): banca dati dei dati relativi all'attività di genotipizzazione, istituita e gestita presso il Centro di referenza nazionale per le

- encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino;
- p) controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per le attività previste dal DM del 25.11.2015;
- q) pascolo: luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuità.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

- I. L'adesione al Piano è obbligatoria per tutte le aziende di elevato merito genetico (iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici (RA), per tutte le aziende commerciali. Sono escluse le aziende che **allevano animali destinati all'autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali di cui alla lettera l) delle definizioni, i cui capi, in caso di chiusura dell'attività o allevamento, potranno essere movimentati verso allevamenti commerciali previa osservanza di quanto obbligatoriamente definito dal DM del 25.11.2015 e dal presente piano regionale, in primis identificazione e registrazione e individuale, e successiva genotipizzazione.**
- II. Le procedure di identificazione e registrazione di cui all'Allegato II parte A e B del DM del 25.11.2015, sono obbligatorie per i capi maschi destinati alla riproduzione, indipendentemente dalla loro età, gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello e per le femmine destinate alle prove di genotipizzazione per la costituzione dei gruppi di monta autorizzati delle greggi iscritte a Libro Genealogico (LG) o greggi appartenenti a razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso o a razze autoctone e a rischio di estinzione.

5. MODALITÀ OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GENOTIPIZZAZIONE.

- I. Sono sottoposti a prove di genotipizzazione i maschi in età riproduttiva, gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello, prima dell'accoppiamento.
- II. I capi da genotipizzare dovranno essere obbligatoriamente identificati e registrati come previsto nell'allegato II parte A e B del DM 25 novembre 2015 prima delle analisi di genotipizzazione, e comunque al massimo entro 6 mesi dalla nascita, con un identificativo univoco ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 e s.m.i. Le prove di genotipizzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di anno in anno su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta o sui capi maschi introdotti, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.
- III. Nell'ambito del presente Piano, la genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile, identificati con le medesima modalità previste per i riproduttori maschi, è consentita solo a seguito di autorizzazione, da parte dei Servizi di Sanità Animale competenti per territorio, per costituire gruppi di monta. Tale autorizzazione potrà riguardare greggi iscritte a Libro Genealogico (LG), registro anagrafico (RA) o appartenenti a razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso o a razze autoctone e a rischio di estinzione.
- IV. Al di fuori di questi casi, le genotipizzazioni dei riproduttori o qualsiasi altro ovino, possono essere comunque richieste dall'allevatore, ma con spese a suo carico.

- V. Le analisi di genotipizzazione effettuate ai fini del presente Piano o richieste autonomamente dal proprietario o persona delegata, rivestono carattere di ufficialità e validità solo se svolte esclusivamente presso i laboratori di cui al presente decreto e DM 25/11/2015.

6. SELEZIONE DEI RIPRODUTTORI

- I. Per la riproduzione è consentito esclusivamente l'uso di arieti o materiale germinale proveniente da donatori di sperma per la fecondazione artificiale che siano stati identificati elettronicamente, registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) e in possesso del certificato di genotipo.
- II. Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:
- a) Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
 - b) Riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ;ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
 - c) Riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano l'allele ARR.
- III. L'utilizzo di materiale germinale ovino comporta pari obblighi dei riproduttori, ovvero:
- a) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
 - b) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

All'interno delle greggi si deve giungere nel più breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti.

- IV. E' consentito, a decorrere dalla pubblicazione del presente Piano, l'utilizzo di arieti suscettibili già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). Durante il periodo transitorio, per detti capi, è vietata la vendita o la movimentazione, salvo che verso il macello, e non è possibile l'iscrizione al LG o RA per beneficiare di un periodo superiore.
- V. Nelle greggi appartenenti alle razze in via di estinzione riconosciute tali, sono consentiti, per un periodo transitorio sotto specificato, la movimentazione in entrata e uscita e l'utilizzo in riproduzione di montoni con caratteri di suscettibilità alla scrapie classica, purché si accoppino con femmine certificate come eterozigoti od omozigoti per l'allele ARR e appartenenti a gruppi di monta autorizzati.
- a) Nelle greggi in oggetto, a partire dalla data di ingresso ufficiale nel piano di selezione genetica, la movimentazione (acquisto o vendita) di montoni suscettibili è consentita per un periodo di **massimo 3 anni**, mentre il loro utilizzo per la monta è consentito per un massimo di **7 anni**, a partire dalla stessa data.
 - b) **Dopo i primi 5 anni** dall'ingresso del gregge nel piano di selezione genetica, è comunque fatto obbligo che almeno il 50% dei maschi utilizzati per la monta sia eterozigote od omozigote per l'allele ARR.
 - c) **Dopo i primi 7 anni** dall'ingresso del gregge nel piano di selezione genetica, è fatto obbligo di utilizzare per la monta soltanto montoni eterozigoti resistenti od omozigoti resistenti, mentre **dopo 10 anni** dalla stessa data è consentito soltanto l'utilizzo di montoni omozigoti resistenti.

Un programma specifico di selezione, per le razze autoctone in via di estinzione o anche per le razze a basso livello di resistenza, potrà essere applicato a seguito delle definizioni della

Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25.11.2015.

7. ELIMINAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ANIMALI

- I. Tutti gli animali sia maschi che femmine, portatori dell'allele VRQ e quindi non destinabili alla riproduzione e di alleli suscettibili diversi dal VRQ, devono essere **obbligatoriamente macellati entro 30 giorni** dalla notifica del genotipo. Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori, in alternativa alla macellazione potranno essere castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo.
- II. Gli animali destinati alla eliminazione non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata. Solo nel caso di giustificata necessità, previa autorizzazione ministeriale, questi animali possono essere abbattuti e distrutti.
- III. E' a carico dell'Allevatore o di persona delegata scaricare dalla BDN gli animali da eliminare ed annotarli nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità fino alla macellazione entro i tempi sopra stabiliti.
- IV. Il responsabile della struttura di macellazione provvede direttamente o tramite delegato alla registrazione in BDN dei dati di macellazione di ciascun capo genotipizzato e macellato.

8. CERTIFICAZIONE GENETICA DELLE GREGGI

- I. Ad ogni gregge è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:
 - a) *greggi di livello I*: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;
 - b) *greggi di livello IIa*: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;
 - c) *greggi di livello IIb*: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni;
 - d) *greggi di livello III*: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;
 - e) *greggi di livello IV*: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.
- II. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente Piano come livello I soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU.
- III. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente Piano come livello II, soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU.
- IV. Il sistema di selezione previsto dal piano di selezione genetica assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore. Il raggiungimento del livello I determina, la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. Il raggiungimento del livello IIa consente la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

- V. L'autorità competente può procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessità.
- VI. L'utilizzo promiscuo di arieti è possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione (anche in condizioni di monticazione o di pascolo temporaneo condiviso).

9. DISSEMINAZIONE DEI RIPRODUTTORI.

- I. L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, produrre un miglioramento del profilo di resistenza del gregge e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.
- II. Tale disseminazione è condizionata sia dalla classe di resistenza dei montoni, sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.
- III. Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma.
- IV. I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile: l'introduzione di montoni resistenti omozigoti certificati è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.
- V. Le femmine da riproduzione che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. È ammessa l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote certificate nei greggi di livello I e di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di livello IIa e IIb senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.
- VI. Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del DM 25 novembre 2015.
- VII. La promiscuità, in caso di pascolo, fiere o altra situazione simile, salvo che per le greggi di pari livello sanitario, si può realizzare se si tratta solo di femmine; nel caso della presenza di maschi in età riproduttiva, questi devono derivare almeno da greggi con livello certificazioni di IIb.

10. GENOTIPIZZAZIONE

- I. Le prove di genotipizzazione sono svolte sugli animali prima dell'accoppiamento e già in possesso di identificativo individuale univoco ai sensi del Regolamento (CE) 21/2004 e s.m.i. e dell'allegato II, parte A, del DM 25 novembre 2015.
- II. Il proprietario degli animali o persona delegata provvede, secondo la procedura di cui all'allegato II, parte A del DM 25 novembre 2015, ad identificare gli animali da sottoporre a genotipizzazione e alla registrazione ai sensi dell'allegato II, parte B, del DM 25 novembre 2015. La disposizione non si applica per gli animali che sono stati già identificati elettronicamente e per quelli destinati ad essere immediatamente macellati.

- III. Il proprietario degli animali o persona delegata, provvede direttamente o tramite delegato, alla registrazione in BDN di tutte le informazioni anagrafiche relative ai singoli capi identificati elettronicamente, ivi comprese quelle relative a nascita, movimentazioni e morte.
- IV. Il proprietario degli animali o persona delegata dovrà mantenere aggiornata la BDN ed il registro di stalla dei dati anagrafici e di movimentazioni dei propri animali.
- V. Gli animali riportanti l'identificativo semplificato secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 21/2004 non potranno essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.

11. ESECUZIONE DELLE PROVE DI GENOTIPIZZAZIONE.

- I. Le prove di genotipizzazione sono eseguite dal laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" autorizzato in conformità con quanto previsto dal DM 25 novembre 2015.
- II. Il prelievo di campioni di sangue prevede l'utilizzo di provette con anticoagulante EDTA.
- III. Le analisi di genotipizzazione verranno eseguita solo su campioni di sangue, corredati da apposita scheda di accompagnamento campioni di cui all'allegato III del DM25 novembre 2015.
- IV. Qualora il laboratorio designato non possa garantire l'effettuazione delle prove, i campioni verranno inviati ad uno degli IIZZSS di cui all'allegato I parte C I 1a) del DM 25 novembre 2015.
- V. Le analisi di genotipizzazioni effettuate ai fini del presente Piano, richieste autonomamente dal proprietario o da persona delegata, rivestono carattere di ufficialità e validità solo se svolte esclusivamente presso i laboratori ufficiali ed autorizzati in conformità con quanto previsto dal DM 25 novembre 2015.
- VI. I suddetti laboratori assicurano l'emissione del Rapporto di Prova entro **15 giorni lavorativi** dalla data di accettazione del campione, fatte salve situazioni specifiche in cui i campioni richiedono particolarità di esecuzione. Qualora il numero di campioni inviati al laboratorio dovesse eccedere la capacità operativa, l'emissione del Rapporto di Prova dovrà essere garantita entro 15 giorni lavorativi dalla data di inizio analisi.
- VII. Inoltre, i laboratori ufficiali autorizzati, sopra indicati, assicurano la partecipazione agli studi interlaboratorio ovvero ring test, organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, finalizzati alla verifica della accuratezza e precisione delle procedure analitiche utilizzate e sono soggetti ad attività ispettiva e di verifica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.
- VIII. Negli allevamenti iscritti a L.G. o R.A. i campioni possono essere prelevati da veterinari o personale tecnico delle Associazioni Allevatori e conferiti al Laboratorio Gruppi Sanguigni di Cremona (LGS), corredati da apposita scheda di accompagnamento campioni (allegato III DM 25 novembre 2015). Il personale e i veterinari dell'Asso.Na.Pa. sospenderanno le attività di prelievo in caso di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio LGS, dandone comunicazione al Servizio Veterinario ASREM competente affinché possa subentrare nelle attività di prelievo anche nelle greggi iscritte al LG o RA e proseguire nella realizzazione del presente piano.

- IX. Prima di ogni prelievo i medici veterinari e i tecnici autorizzati delle Associazioni Allevatori registrano e verificano, sotto la propria responsabilità, l'identificativo individuale del capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione;
- X. Gli esiti delle prove di genotipizzazione eseguite da parte del laboratorio LGS, il cui prelievo viene svolto dal personale delle Associazioni Allevatori, devono essere comunicati appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dal prelievo, direttamente o a cura di Asso.Na.Pa, agli allevatori e al Servizio Veterinario competente, che provvede a sua volta a registrare il dato di genotipizzazione in BDN entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito.

12. FLUSSI DATI

- I. La Regione, per il tramite dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, provvede alla trasmissione alla BDNSG dei dati relativi all'attività di genotipizzazione, secondo l'apposito tracciato.
- II. L'Asso.Na.Pa, per quanto di competenza, mensilmente entro il giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi alle attività di selezione genetica, alla BDNSG ed alla regione, inoltrando per conoscenza le stesse informazioni all'Ufficio competente della Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.
- III. L'Asso.Na.Pa, al termine di ogni anno di attività alla Regione Molise, redige una relazione sull'attività effettuata e comunica la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al LG e RA.

13. SORVEGLIANZA SULL'ANDAMENTO DEL PIANO

L'esecuzione del piano è affidata ai Servizi di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Regionale che provvedono a:

- I. vigilare sugli adempimenti di cui al DM 25 novembre 2015, cioè sulla realizzazione del piano in tutte le aziende in cui esso è obbligatorio;
- II. ricevere ed utilizzare i dati di genotipizzazione ricevuti dall' Asso.Na.Pa, anche al fine di verificare quanto previsto dal presente piano e dal DM 25 novembre 2015;
- III. vigilare sulla realizzazione del piano in tutte le aziende in cui l'esecuzione è obbligatoria;
- IV. attuare, con motivata ragione, in alternativa agli operatori dell'Asso.Na.Pa, il campionamento per la genotipizzazione per scrapie negli allevamenti iscritti al LG o RA, al fine di adempiere all'attività di vigilanza di cui al punto I;
- V. vigilare che gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto previsto dal presente piano e dal DM 25 novembre 2015;
- VI. eseguire, per quanto di competenza, i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione, nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento, di cui all'allegato III del DM 25 novembre 2015;
- VII. comunicare, appena disponibili, all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;
- VIII. certificare la genetica dei singoli capi testati con l'emissione di un certificato genetico che accompagna l'animale spostato in altra azienda;
- IX. disporre l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato di cui al presente Piano;

- X. assegnare, registrare in BDN e aggiornare almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende ai sensi del presente Piano da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014;
- XI. vigilare sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita di cui all'articolo 3 comma 2 del DM 25 novembre 2015, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV);
- XII. vigilare sulle condizioni di promiscuità o di pascolo, autorizzando la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di certificazione o con animali secondo le condizioni fissate nel presente piano di cui alla sezione 9;
- XIII. autorizzare la costituzione dei gruppi di monta e verificare almeno annualmente la coerenza con l'autorizzazione concessa;
- XIV. vigilare sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazioni genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge;
- XV. effettuare ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano;
- XVI. svolgere campionamenti casuali o mirati su capi, inclusi i nuovi nati e quelli di recente introduzione, di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e introduzione dei riproduttori;
- XVII. richiedere l'effettuazione di prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessità, o su richiesta del Ministero della Salute;
- XVIII. disporre di un elenco aggiornato delle aziende iscritte al piano con relativo livello di certificazione genetica.

13. NORME CONCLUSIVE

- I. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 25 novembre 2015. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applica il D.M. 25 novembre 2015.
- II. Le procedure per gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente abbattuti, al netto degli introiti derivanti dalla macellazione, saranno espletate dalla ASREM con le medesime modalità previste in Regione per gli abbattimenti di cui alla Legge 2 giugno 1988, n. 218.
- III. Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente piano sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.

